



PSC

ELABORATO IN FORMA ASSOCIATA

VARIANTE AL PSC 2/2014

(Art. 32 L.R. 20/2000 e s.m. e i.)

Relazione illustrativa con elaborati cartografici e normativi

TESTO AGGIORNATO A SEGUITO DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE DELLA CITTA' METROPOLITANA, AI PARERI DEGLI ENTI ED ALLE OSSERVAZIONI

ELAB. 1

Sindaco
Michele Giovannini

Segretario comunale
Dott. Vincenzo Errico

Servizio Urbanistica
Il Responsabile: Ing. Antonio Peritore

Adozione: del. C.C. n. 72 del 28/11/2014
Approvazione: del. C.C. n. 29 del 08/06/2015



GRUPPO DI LAVORO

UNIONE RENO GALLIERA:

SERVIZIO URBANISTICA

Responsabile: Ing. Antonio Peritore

Geom. Ivano Venturini

Arch. Matteo Asioli

Per il Comune di Castello d'Argile

Ing. Cristina Baccilieri

Per gli aspetti geologici-sismici

Dott. Samuel Sangiorgi

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

VARIANTE AL PSC n. 2/2014

(ai sensi dell'Art. 32 l.r. 20/2000 mod. ed int. da l.r. 6/2009)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

N.B. LA PRESENTE RELAZIONE DI VARIANTE, RIPORTA LE MODIFICHE APPORTATE NELLA VERSIONE ADOTTATA, IN ACCOGLIMENTO DEI CONTRIBUTI DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE (testo con carattere corsivo grassetto nero), E LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPORTATE A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DELLE RISERVE DELLA CITTÀ METROPOLITANA E DEI PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI ALLA VARIANTE ADOTTATA (testo con carattere corsivo grassetto blu).

Natura del provvedimento

Trattasi della seconda Variante al PSC (Piano Strutturale Comunale) Vigente, approvata il 6 febbraio 2009 con delibera Consiglio Comunale n. 4, successivamente integrato dalla prima Variante specifica al PSC approvata il 7 febbraio 2013 con delibera del Consiglio Comunale n. 8. Il PSC è stato poi ulteriormente integrato in materia di riduzione del rischio sismico, in forma di Co-pianificazione con la Provincia di Bologna (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 28 ottobre 2013).

La presente seconda Variante al PSC, seguirà le procedure previste dalla legislazione regionale, la l.r. 20/2000 modificata ed integrata dalla l.r. 6/2009, e più precisamente con l'applicazione dell'Art. 32.

Le procedure individuate all'Art. 32 suddetto prevedono:

- La Giunta comunale elabora la proposta di Variante ed approva con propria deliberazione un Documento Preliminare (DP) – **procedura già eseguita.**
- Il Sindaco convoca un "Conferenza di pianificazione" chiamando tutti gli Enti delegati ad esprimere un parere di carattere pianificatorio, al fine di esaminare in modo congiunto il DP (i documenti sono da inviare assieme alla delibera di Giunta ed alla convocazione della "Conferenza di pianificazione") – **procedura già eseguita.**

- Il Comune e la Provincia hanno stipulato e sottoscritto, un Accordo di Pianificazione per definire l'insieme degli elementi costituenti parametro delle scelte pianificatorie, secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 27, comma 3, e dall'articolo 32, comma 3 della l.r. 20/2000 e nel rispetto di quanto sottoscritto nel verbale conclusivo della Conferenza di Pianificazione – **procedura già eseguita**
- Dopo la sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione il Comune adotta la Variante al PSC, tenendo conto di eventuali suggerimenti, richieste di integrazione e modificazione, da parte degli Enti che hanno partecipato alla Conferenza stessa e pone gli elaborati in pubblicazione (il Comune deve pubblicare sul BUR, all'albo pretorio e sul proprio sito Web); inoltre, contestualmente, il Comune trasmette gli elaborati adottati alla Giunta Provinciale ed agli altri Enti che hanno partecipato alla Conferenza di Pianificazione.
- Il Comune alla scadenza del deposito formula le proprie controdeduzioni alle eventuali osservazioni presentate e controdeduce alle Riserve provinciali e, avendo sottoscritto l'Accordo di Pianificazione ed in coerenza con esso, approva la Variante con delibera di Consiglio Comunale.
- Copia integrale (testo normativo coordinato e tavole modificate) vengono trasmesse in copia cartacea alla Regione e alla Provincia.
- La Regione pubblica sul BUR l'avvenuta approvazione; è compito del comune pubblicare gli atti della Variante approvata all'albo pretorio e sul proprio sito Web.
- La Variante al PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR.

Contestualmente all'adozione della presente Variante al PSC, il Comune adotterà una Variante al RUE per adeguare detto strumento alla Variante al PSC, dando così modo alla Provincia di effettuare un unico procedimento.

In questo stesso procedimento il Comune presenta l'aggiornamento della Zonizzazione Acustica comunale, al fine di ottenerne contestualmente l'approvazione, **così come suggerito all'Art. 13.5 delle Norme del PTCP.**

Contenuti e descrizione Sintetica della Variante

La seconda Variante Specifica al PSC del Comune di Castello d'Argile viene proposta per sia per rispondere ad alcune puntuali esigenze espresse da cittadini ed imprese, sia per aggiornare il testo normativo del PSC per sanare alcuni refusi redazionali, che possono così sintetizzarsi:

- Il primo obiettivo della Variante in oggetto è rappresentato dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di rispondere in modo positivo alle richieste di due aziende produttive e di servizio già insediate nella zona industriale di Venezzano, che necessitano di un ampliamento del lotto di pertinenza senza incremento di capacità edificatoria;
- Il secondo obiettivo è rispondere positivamente alla richiesta di un'impresa di costruzioni, collocata in ambito rurale, ai fini della realizzazione di un magazzino deposito attrezzi e materiali edili;
- Il terzo obiettivo risponde ad un gruppo di cittadini, già proprietari di lotti edificati fin dalla formazione del PSC e del RUE, che già richiesero l'accorpamento all'Ambito consolidato di cui fanno parte, di alcuni mappali frazionati da utilizzare come area di pertinenza, stralciandoli dall'Ambito individuato dal PSC per nuovi insediamenti residenziali "Ambito Ans-C4";
- il quarto obiettivo riguarda l'inserimento di una precisazione normativa all'Art. 16 – Sistema Idrografico – delle norme del PSC, con riguardo alle "fasce di rispetto fluviale" già presenti in cartografia ai lati dello "Scolo Riolo";
- Il quinto obiettivo riguarda un errore grafico (fascia di rispetto stradale non conforme) **individuato dopo la chiusura della Conferenza di Pianificazione, ma che si ritiene di poter inserire in questa procedura ugualmente in quanto i-ninfluente ai fini della pianificazione territoriale e del dimensionamento.**

Elaborati costituenti la Variante al PSC

La Variante n. 2/2014 al PSC del Comune di Castello d'Argile è costituita dai seguenti elaborati:

- Elab. 1 - Relazione illustrativa con elaborati cartografici e normativi
- Elab. 2 - VALSAT / Rapporto ambientale
- Elab. 3 - Tavola dei vincoli – Scheda dei vincoli

- Tav. 1 - Schema di assetto territoriale, con indicate le Varianti, scala 1:10000
- Studio Geologico e Sismico di fattibilità

Avendo inoltre inserito nella presente Relazione illustrativa, stralci della Zonizzazione acustica vigente e stralcio di quella aggiornata con la Variante al PSC in oggetto, si richiede all'Arpa specifico parere, in quanto al momento dell'approvazione della Variante al PSC, si vuole automaticamente adeguare la "Zonizzazione Acustica" comunale.

Primo argomento di Variante

La prima Variante riguarda come abbiamo detto, l'inserimento di una porzione di territorio agricolo adiacente alla zona industriale consolidata di Venezzano, come risposta alla esigenza di due aziende ivi insediate.

L'esigenza espressa da entrambe le aziende è quella di avere più area a disposizione per spalmare la capacità edificatoria già in dotazione e per avere più area pertinenziale a disposizione.

L'area industriale in più, come Superficie Territoriale, è di circa 9.800 mq.

Le dotazioni passano complessivamente da 10.033 mq a 17.588 mq, con un incremento di 7.555 mq.

Per raggiungere l'obiettivo, il Comune ha di fatto "indicato" ai soggetti attuatori, la direzione dello sviluppo; contestualmente il Comune ha indicato la necessità di acquisire, al patrimonio pubblico, dotazioni urbanistiche in maggior quantità rispetto l'ampliamento concesso, per riequilibrare la presenza di servizi in un' area sotto dotata e per dare un disegno più compiuto all'area.

Nella operazione il Comune mette in gioco, attraverso una permuta, una porzione di area pubblica adiacente ad una delle due aziende, ricevendo in cambio altra area sempre accorpata al nucleo di dotazioni originaria ed in quantità superiore.

In sede di progettazione dei due interventi, le proprietà dovranno "valutare" attraverso specifico studio, la necessità di garantire o meno "l'invarianza idraulica" attraverso specifici interventi di laminazione, così come indicato all'Art. 16 del PSC che fa riferimento anche all'Art. 20 comma 4 del PSAI.

Nello specifico Art. 16, si coglie l'occasione per "*sanare un refuso*" redazionale, laddove alla lettera e) punto 4 si fa riferimento oltre all'Art. 20 del PSAI, anche all'Art. 5 del Piano stralcio per il sistema idraulico Navile – Savena abbandonato, riferimento assolutamente non corretto.

In relazione alla "VALSAT/rapporto ambientale" si propone – ai fini della classificazione acustica comunale – una classificazione dell'area in classe acustica IV, in coerenza con il contesto circostante, di cui si allegano gli stralci cartografici.

Dotazioni

E' stato condotto un approfondimento su tutto il comparto consolidato produttivo di questo settore sud-ovest della frazione Venezzano, per quanto riguarda la verifica delle dotazioni.

Si riporta quindi di seguito, una Tabella che rappresenta lo stato di fatto ed una seconda Tabella che rappresenta lo stato di previsione, evidenziando l'aumento della Superficie Fondiaria produttiva ed il relativo incremento delle dotazioni complessive.

Il Quadro Conoscitivo viene aggiornato nelle tavole CaQC.2.2 e CaQC.2.3 rispettivamente riguardanti i “*tessuti urban*” e le “*dotazioni territorial*”. Infatti premessa della Variante al PSC è il riconoscimento come “attuato” del comparto ex D2 del PRG, dove le due aziende si sono insediate.

Si allegano stralci cartografici del PSC come stato di fatto e di previsione; si allegano inoltre le tavolette del Quadro Conoscitivo.

In relazione all'inserimento delle nuove aree produttive a Venezzano, viene presentato e allegato alla presente Variante, uno “Studio geologico e sismico di fattibilità”.

Si richiama a questo proposito il Contributo della Provincia di Bologna in materia di rischio sismico, dichiarando fin d'ora che nell'aggiornamento del RUE alla presente Variante al PSC, sarà inserita una nuova appendice così definita: *Appendice n. 5 - “criteri operativi per le indagini e gli approfondimenti in materia sismica (terzo livello) nel territorio comunale”*.

Tabella degli Standard urbanistici dell'Ambito produttivo di Venezzano comparti a sud-ovest.

Stato attuale


STANDARD URBANISTICI		
TERRITORIO URBANIZZATO AMBITO PRODUTTIVO	mq di SF	86.490
DOTAZIONI ESISTENTI		
- verde pubblico	mq	4.768
- parcheggi pubblici	mq	5.265
TOTALE	mq	10.033
STANDARD		12%


Previsione di Variante al PSC


STANDARD URBANISTICI		
TERRITORIO AMBITO PRODUTTIVO URBANIZZATO / URBANIZZABILE	mq di SF	96.305
DOTAZIONI ESISTENTI/PREVISIONE		
- verde pubblico	mq	11.088
- parcheggi pubblici	mq	6.500
TOTALE	mq	17.588
STANDARD		18%


Quindi con la Variante al PSC le dotazioni del comparto aumentano in modo significativo.

Si riportano di seguito gli stralci cartografici delle Tav. 1 e 2 del PSC riguardanti la prima Variante.

















VENAZZANO

Stralcio Tav. CaQC. 2.2 - Tessuti Urbani - scala 1:5000






Legenda:


- Confine comunale
- Territorio in corso di urbanizzazione programmata (TPU) (senza analisi morfologica e funzionale)
- - - Territorio a destinazione urbana potenziale (TDU) (senza analisi morfologica e funzionale)

FUNZIONE DEI TESSUTI

-  Tessuti prevalentemente residenziali
-  Tessuti a funzione mista residenziale-terziaria
-  Tessuti a funzione mista residenziale-artigianale
-  Tessuti specialistici terziario-commerciale
-  Tessuti specialistici artigianali o industriali
-  Aree / edifici specialistici per principali servizi urbani
-  Principali aree / edifici dismessi
-  Fronti commerciali

MORFOLOGIA DEL TESSUTO EDIFICATO









-  Morfologia di impianto storico
-  Morfologia omogenea ad alta densità
-  Morfologia omogenea a media e bassa densità
-  Morfologia varia ad alta densità
-  Morfologia varia a media e bassa densità








Legenda:


- Confine comunale
- Territorio in corso di urbanizzazione programmata (TPU) (senza analisi morfologica e funzionale)

FUNZIONE DEI TESSUTI

-  Tessuti prevalentemente residenziali
-  Tessuti a funzione mista residenziale-terziaria
-  Tessuti a funzione mista residenziale-artigianale
-  Tessuti specialistici terziario-commerciale
-  Tessuti specialistici artigianali o industriali
-  Aree / edifici specialistici per principali servizi urbani
-  Principali aree / edifici dismessi
-  Fronti commerciali


MORFOLOGIA DEL TESSUTO EDIFICATO


-  Morfologia di impianto storico
-  Morfologia omogenea ad alta densità
-  Morfologia omogenea a media e bassa densità
-  Morfologia varia ad alta densità
-  Morfologia varia a media e bassa densità




VENAZZANO

Stralcio Tav. CaQC. 2.3 - Dotazioni territoriali - scala 1:5000






STATO DI FATTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
stralcio TAV 2 - scala di riproduzione 1:5000



ADEGUAMENTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ALLA VARIANTE AL PSC 2-2014
stralcio TAV 2 - scala di riproduzione 1:5000



Secondo argomento di Variante

La seconda Variante riguarda l'individuazione, in ambito rurale, della possibilità edificatoria da parte di una impresa edile che, nell'area di proprietà, oltre alla residenza esistente ha chiesto di poter edificare un magazzino per il deposito attrezzi e materiali da costruzione. Questa possibilità viene specificata e introdotta nelle norme del PSC all'art. 28 e cartograficamente nella Tav. 1; l'edificabilità viene concessa "una tantum" e con le prescrizioni riportate nel RUE all'Art. 25.

La coincidenza della presenza in adiacenza dell'Ambito produttivo consolidato di Pieve di Cento, ha fatto sì che la richiesta venisse presa in considerazione dall'Amministrazione Comunale in quanto la nuova costruzione, seppur localizzata in Ambito agricolo, viene prevista in adiacenza ad un Ambito produttivo esistente del Comune confinante di Pieve di Cento.

Le prescrizioni vengono inserite per salvaguardare l'indirizzo del PSC che prevede per questa parte del territorio la presenza di "un corridoio infrastrutturale" (che riconosce una ipotesi di circonvallazione intercomunale – nuova SP Centese), con la sottoscrizione di un Accordo/atto unilaterale d'obbligo che riporti:


- che il fabbricato da realizzare dovrà assumere un allineamento agli edifici esistenti per non inficiare il futuro tracciato stradale
- che il nuovo fabbricato non rappresenti un motivo per richiedere indennizzi al momento della realizzazione della infrastruttura stradale.

La variante cartografica prevede una individuazione della possibilità edificatoria attraverso una simbologia specifica (lettera "f" con ~~cerchiatura~~ **perimetrazione** di colore viola). Tale simbologia viene richiamata nell'Art. 28, paragrafo 1) del PSC.


Il Quadro Conoscitivo per questa Variante non presenta necessità di aggiornamento in quanto trattasi di una nuova previsione.

Si allegano di seguito stralci del PSC come stato di fatto ed in Variante, nonché l'Art. 28 come modificato.

STATO DI FATTO - stralcio TAV 1- scala 1:10000



Stalcio cartografico adeguato alle riserve della Città Metropolitana



Art. 28 – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

paragrafo 1): Definizione dell'Ambito

1. L'Ambito ad alta vocazione produttiva agricola, così come fissato dal PTCP, rappresenta per il territorio del Comune di Castello d'Argile, quella parte del territorio rurale caratterizzato da ordinari vincoli di tutela ambientale e particolarmente idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione.
2. In tale ambito operano anche le aziende multifunzionali, orientate all'offerta di servizi agro-ambientali e ricreativi, in collegamento a specifici beni di interesse naturalistico o storico culturale, ancorché non assumano un ruolo preminente a livello territoriale.
3. Tale Ambito nella cartografia del PSC, Tav. n. 1, si sviluppa dal fiume Reno a ovest, fino a Via Alpa – Primaria - Ronchi ad est.
4. Nell'Ambito sono presenti "insediamenti per attività extragricole" già insediate alla data di adozione del PSC (28.07.2008), individuate con perimetrazione di colore viola e lettera minuscola di identificazione. Per tali insediamenti vengono fissati indirizzi che confermano i diritti acquisiti e fissati dallo strumento urbanistico previgente, derivanti anche da convenzioni urbanistiche approvate e sottoscritte. All'Art. 30 del RUE vengono declinati in modo puntuale per ognuno di essi le modalità attuative. A fronte di una dismissione delle suddette attività, tali Ambiti potranno essere riclassificati come "Ambiti di riqualificazione" di cui all'Art. 24.1 precedente tramite Variante al PSC.
5. ***Nell'Ambito è inoltre prevista, in un'area individuata dalla lettera minuscola " f " ~~colorata e perimetrata~~ di colore viola, la sede di una attività di impresa edile; per tale impresa è possibile edificare un magazzino per deposito attrezzature e materiale edilizio al servizio dell'imprenditore che già risiede nell'unità immobiliare residenziale esistente. L'Art. 25 del RUE definisce parametri, limiti dimensionali e prescrizioni specifiche del nuovo manufatto.***

paragrafo 2): Politiche attuative dell'Ambito

1. Le politiche da applicare a questo ambito avranno come obiettivo primario l'aumento della competitività, la crescita della dimensione delle imprese, l'incremento della capacità di innovazione dei prodotti e della riconversione delle colture dove necessario.
2. In questo ambito, la pianificazione territoriale ed urbanistica e la programmazione di settore favoriscono la diffusione e il potenziamento dell'azienda produttiva specializzata, strutturata e competitiva, orientata al prodotto, con metodiche e tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e con pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti.

..... **OMISSIS**

Terzo argomento di Variante


La terza Variante riguarda l'ampliamento di un Ambito consolidato (classificato in due sotto ambiti AUC-A9a e AUC-A9b e derivante da un Piano Particolareggiato ex PRG) con l'assunzione di area pertinenziale per lotti già edificati, in detrazione dell'Ambito ANS-C4 previsto dal PSC e destinato a futuri nuovi insediamenti residenziali.


Nel caso specifico, siccome l'edificabilità dei due sottoambiti AUC-A9a e AUC-A9b rimane quella fissata dal rispettivo Piano Particolareggiato ex PRG (vedi Art. 22, lettera i) delle normative del RUE), non vi è incremento di capacità edificatoria, anzi la capacità edificatoria dell'Ambito ANS-C4 diminuisce in quanto ne viene sottratta una superficie pari a circa 2.300 mq.

Nella medesima Variante si "sana" un errore di redazione grafica, in quanto il perimetro dell'originario Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata non era stato correttamente riportato nelle tavole del PSC e del RUE: si tratta di una più esatta individuazione dell'Ambito AUC-A9b nei confronti dell'adiacente Ambito AUC1.1, sul margine ovest.


Il Quadro Conoscitivo per questa Variante, viene aggiornata per quanto riguarda l'esatta individuazione del Piano particolareggiato suddetto; per l'ampliamento di Ambito, la modifica del consolidato diverrà cogente alla approvazione della Variante al PSC.

Si allegano di seguito stralci delle Tav. 1 e 2 del PSC come stato di fatto ed in Variante. Si allegano inoltre stralci della Zonizzazione acustica aggiornata con la modifica sopraddetta.







STATO DI FATTO - stralcio TAV 2- scala 1:10000




VARIANTE PSC stralcio TAV 2- scala 1:10000



STATO DI FATTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
stralcio TAV 2 - scala di riproduzione 1:5000



ADEGUAMENTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ALLA VARIANTE AL PSC 2-2014
stralcio TAV 2 - scala di riproduzione 1:5000



Quarto argomento di Variante

La quarta Variante riguarda una precisazione normativa da inserire all'Art. 16 – Sistema Idrografico - delle norme del PSC riguardante “le fasce di rispetto fluviale” previste in cartografia ai lati dello “Scolo Riolo”.

Tale integrazione è stata richiesta dal Responsabile edilizia privata ed urbanistica.

Di fatto la definizione di fasce di rispetto profonde 50 metri dal ciglio della sponda del Riolo, è conseguenza di una decisione che fu presa in sede di Piano Strutturale Associato.

Tale fascia di rispetto era stata prevista dai Comuni della Reno Galliera direttamente interessati dal percorso del corso d'acqua funzionale alle funzioni agricole.

In realtà alla fine del processo di pianificazione tutti i comuni interessati hanno previsto il medesimo indirizzo, che però si è esplicitata solamente dal punto di vista cartografico.

Quindi per dare maggiore certezza e puntualità alla prescrizione, si ritiene di integrare la normativa del PSC indicando chiaramente che la fascia di rispetto fluviale dello Scolo Riolo è pari a 50 metri.

Nel medesimo articolo 16, alla lettera e), si prevede il recepimento della Variante al PSAI , approvata con deliberazione della Giunta Regionale E.R. n. 857 del 17.06.2014, così come richiesto nel contributo dell'Autorità di Bacino in sede di Conferenza di Pianificazione.

Nell'occasione si elimina inoltre un refuso redazionale che richiama un Piano Stralcio non di competenza del Comune di Castello d'Argile.

La cartografia non viene modificata.

Viene allegato uno stralcio delle Norme del PSC riguardante l'Art. 16.

Art. 16 – Sistema idrografico

paragrafo 1): Definizione del Sistema

Il Sistema è costituito dai seguenti elementi presenti sul territorio del Comune di Castello d'Argile: tali elementi di tutela - individuati nella Tav. n. 2 Carta Unica – in quanto desunti e recepiti dal PTCP Vigente e, per quanto non già recepito esplicitamente dal PTCP medesimo, dalla pianificazione di bacino dell'Autorità Bacino del Reno che mantiene comunque la sua validità ed efficacia:

- a) Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (Art. 4.2 PTCP, Art. 18 PTPR, Art. 15 PSAI) individuati per il fiume Reno, lo scolo Riolo e per il reticolo idrografico minore
- b) Fasce di tutela fluviale (Art. 4.3 PTCP, Art. 17 PTPR e Art. 18 PSAI) individuate per il fiume Reno, lo scolo Riolo e per il reticolo idrografico minore
- c) Fasce di pertinenza fluviale (Art. 4.4 PTCP, Art. 18 PSAI) individuate per il fiume Reno
- d) Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali
- e) Rete idrografica minore "valliva" e di Bonifica

paragrafo 2): Politiche attuative del Sistema

a) **Gli alvei attivi e invasi**, riportati nella Tav. n. 2 Carta Unica, sono definiti come l'insieme degli spazi normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da masse d'acqua in quiete od in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circonda tali spazi e che interagisce meccanicamente od idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime. Gli alvei attivi, anche ai fini della sicurezza idraulica, sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo. Il reticolo idrografico, costituito dall'insieme degli alvei attivi comprende il reticolo idrografico principale, quello secondario e quello minore. Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua ovvero fra i cigli di sponda sono comunque soggette alla normativa del presente articolo.

Le norme del presente articolo si applicano alle aree, cartografate o meno, comprese entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dall'asse del corso d'acqua, di 20 m. per parte per il reticolo idrografico principale, di 15 m. per parte per quello secondario, di 10 metri per parte per quello minore e di 5 metri per parte per quello minore.

Le politiche da perseguire negli alvei attivi sono quelle fissate dall'art. 4.2 del PTCP, atte a favorire il deflusso idraulico, ovvero:

- intervenire con interventi di ingegneria naturalistica
- perseguire la riduzione del grado di artificialità dei corsi d'acqua
- favorire la funzione di corridoi ecologici la qualificazione con percorsi ciclopedonali e sistemazioni a verde

Le costruzioni esistenti all'interno degli alvei attivi e invasi, ad esclusione di quelle connesse alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerarsi in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto la Regione e i Comuni possono adottare provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione, salvo che si tratti di costruzioni di riconosciuto interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Gli incentivi sono condizionati alla demolizione della costruzione preesistente, al ripristino morfologico del suolo e la rilocalizzazione deve avvenire in area idonea al di fuori delle aree ad alta probabilità di inondazione.

Ai sensi del precedente comma e dell'Art. 15, comma 5 delle Norme tecniche del PSAI, vengono individuati con un quadrato di colore nero, tre edifici presenti all'interno degli alvei attivi e invasi, nel territorio comunale corrispondente all'isola amministrativa. Per tali edifici si prevede la possibilità di rilocalizzazione al di fuori dell'ambito medesimo sia su territorio del Comune di Castello d'Argile sia sul territorio del confinante comune di Argelato.

Le condizioni fissate per tale trasferimento di capacità edificatoria (da sottoscrivere in accordi Art. 18 L.R. 20/2000 tra il Comune ed il soggetto attuatore) nel caso in cui rimanga sul territorio del Comune di Castello d'Argile, sono

le seguenti:

- che la superficie complessiva trasferita sia uguale a quella esistente documentata da apposito rilievo;
- che l'Art. 18 disciplini le fasi operative
- che prioritariamente la nuova localizzazione sia individuata negli Ambiti di potenziale nuovo insediamento o comunque nella zona agricola immediatamente circostante.

Nel caso in cui la convenzione riguardi la demolizione con successiva ricollocazione nel territorio del Comune di Argelato, la delibera del Consiglio Comunale di Castello d'Argile di approvazione dell'Art. 18 deve essere trasmessa al comune di Argelato medesimo, il quale ne trarrà conseguenza a sua volta indicando tramite propria delibera del Consiglio Comunale un ulteriore Art. 18 per stabilire la posizione definitiva della capacità edificatoria trasferita.

Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi D.lgs 42/2004 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dal PSC sono consentiti gli interventi previsti all'art. 18 successivo, fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico.

Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto:

- interventi di manutenzione
- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio idraulico, comunque, nel caso di edifici.

La realizzazione delle opere di cui sopra, escluse le opere di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, anche sotto il profilo della congruenza con i propri strumenti di piano.

Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di Bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino.

Negli alvei non è ammissibile nessuna attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. La presenza di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei commi successivi.

All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

- l'impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree non coltivate da almeno due anni al 27 Giugno 2001
- il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall'autorità idraulica competente
- lo svolgimento delle attività di campeggio
- il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
- l'ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti nonché l'accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto.

Per quanto riguarda le aree golenali del fiume Reno ad esse vengono attribuite funzioni di "parco fluviale".

b) Le fasce di tutela fluviale, riportati nella Tav. n. 2 Carta Unica, sono definite in relazione a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici. Comprendono le aree significative ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

Per quanto riguarda le aree golenali del fiume Reno, che totalmente o parzialmente si sovrappongono alle fasce di tutela fluviale, ad esse vengono attribuite funzioni di "parco fluviale"

Le aree golenali del fiume Reno, normalmente agricole, circostanti ed inframmezzate ai nodi ecologici, rappresentano “zone di rispetto dei nodi ecologici provinciali” e svolgono funzione di protezione degli spazi naturali in essi contenuti e individuano porzioni di territorio sui quali concentrare ulteriori interventi di rinaturazione.

Le politiche da perseguire nelle fasce di tutela fluviale sono quelle fissate dall'art. 4.3 del PTCP e che si esplicano nel:

- mantenimento, recupero e valorizzazione della funzionalità idrauliche paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua
- assegnare una valenza strategica per le reti ecologiche
- associare, per quanto riguarda le aree golenali del fiume Reno, funzioni compatibili di carattere culturale, ricreativo, di servizio alle attività del tempo libero oltre alla coltivazione agricola del suolo
- applicare, per quanto riguarda le aree golenali del fiume Reno, le politiche di cui al Sistema delle reti ecologiche e delle relative zone di rispetto di cui all'art. 15 precedente

Le presenti norme si applicano anche al reticolo minore di bonifica non facente parte del reticolo minore e minuto e non individuato nella cartografia di piano; per il reticolo minore di bonifica la “fascia di tutela fluviale” viene individuata in una fascia laterale, sia in destra che in sinistra, di 10 m dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno. Nei tratti compresi nel territorio urbanizzato e nei tratti coperti, la fascia di pertinenza è ridotta a 5 metri rispettivamente dal ciglio di sponda e dal limite a campagna della infrastruttura. Questa norma non si applica all'interno dei centri storici individuati dagli strumenti urbanistici quando non compatibile con il tessuto urbano consolidato degli stessi. Nel caso in cui il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime di un edificio, questo si considera esterno alla fascia medesima. **Per quanto riguarda la “fascia di tutela fluviale” assegnata allo Scolo Riolo, si determina tale fascia in 50 m misurati dal ciglio più elevato della sponda, così come individuata cartograficamente nella Tav. 2 del PSC**

Nelle fasce di tutela fluviale sono ammesse le seguenti funzioni e interventi:

- sistemazioni atte a favorire la funzione di corridoio ecologico con riferimento a quanto contenuto nell'Art. 20 precedente con riguardo alle reti ecologiche ed alle corrispondenti linee-guida Provinciali;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a impermeabilizzazione del suolo;
- chioschi e attrezzature per la fruizione ricreativa dell'ambiente fluviale e perifluviale.

Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di chioschi ed attrezzature di cui sopra è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità competente.

Nelle fasce di tutela fluviale è consentita l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva. Gli incentivi per le misure agro-ambientali finalizzate alla tutela dell'ambiente vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

Per le infrastrutture e gli impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, elencati di seguito, è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione con eventuale ampliamento:

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna),
- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali, e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi,
- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua e per il trattamento di reflui,
- impianti per la trasmissione di segnali e informazioni via etere,
- opere per la protezione civile non diversamente localizzabili,
- impianti temporanei per attività di ricerca di risorse nel sottosuolo,

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili
- c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano pre-

visti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali, oppure che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c), salvo che si tratti di opere di rilevanza strettamente locale, è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve evitarsi che corrano parallele al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una fascia della larghezza di 5 (cinque) metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Nelle fasce di tutela fluviale sono ammissibili gli interventi sui fabbricati esistenti nei limiti previsti dal RUE, ed inoltre quanto ammesso dal RUE medesimo negli ambiti seguenti:

- all'interno del Territorio Urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR);
- all'interno delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989;
- impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio e simili;
- realizzazione, quando non diversamente localizzabili, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo professionale, ad una distanza minima di m. 10 dal limite dell'alveo attivo, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- non è ammessa comunque la formazione di nuovi centri aziendali.

c) Le fasce di pertinenza fluviale, riportate nella Tav. n. 2 Carta Unica, sono definite come le ulteriori aree latitanti ai corsi d'acqua, che comprendono anche le fasce di tutela di cui al precedente punto, che possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e di qualificazione paesaggistica; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

Le politiche da perseguire nelle fasce di pertinenza fluviale sono quelle fissate dall'art. 4.4 del PTCP e che si esplicano nel:

- attivare sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico, nonché alla previsione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.
- sistemare le aree a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a significative impermeabilizzazioni del suolo.
- prevedere attrezzature per la fruizione dell'ambiente fluviale e perfluviiale e le attività ricreative

Ogni intervento di trasformazione di cui ai punti precedenti, dovrà essere gestito attraverso Accordi ex art. 18 della L.R. 20/2000 o altri Accordi con l'Amministrazione Comunale.

Le costruzioni esistenti all'interno delle fasce di pertinenza fluviale, ad esclusione di quelle connesse alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerarsi in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto la Regione e i Comuni possono adottare provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.

Gli incentivi sono condizionati alla demolizione della costruzione preesistente, al ripristino morfologico del suolo e la rilocalizzazione deve avvenire in area idonea al di fuori delle aree di pertinenza fluviale.

La realizzazione delle opere di cui sopra, escluse le opere di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, anche sotto il profilo della congruenza con i propri strumenti di pianificazione.

Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino.

Nelle fasce di pertinenza fluviale sono ammesse le seguenti funzioni e interventi:

- sistemazioni atte a favorire la funzione di corridoio ecologico con riferimento a quanto contenuto nell'Art. 20 precedente con riguardo alle reti ecologiche ed alle corrispondenti linee-guida Provinciali;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a impermeabilizzazione del suolo;

Nelle fasce di pertinenza fluviale sono vietate le attività di gestione di rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

d) Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali: l'unica area individuata sul territorio del Comune di Castello d'Argile è l'area definita "aree di localizzazione di interventi" contraddistinta dalla sigla "Li" (riferimento art. 17 del PSAI) corrispondente alla "cassa di espansione di Bagnetto", alla confluenza del torrente Samoggia nel fiume Reno.

Ferme restando le altre disposizioni precedenti e in particolare, ove applicabili, le norme delle Fasce di Tutela Fluviale e delle Fasce di Pertinenza Fluviale, agli interventi ammissibili in queste aree si applicano le seguenti ulteriori limitazioni e precisazioni:

- a) All'interno delle "aree di intervento", a meno di quanto previsto dal progetto preliminare approvato degli interventi strutturali da realizzare, non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, di fabbricati e di opere infrastrutturali. Sui manufatti edilizi e sui fabbricati esistenti all'interno delle aree d'intervento sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria.
- b) All'interno delle "aree di localizzazione interventi" non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, di fabbricati e di opere infrastrutturali ad eccezione di manufatti relativi alla gestione idraulica dei corsi d'acqua e di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché non ostacolino la realizzazione degli interventi strutturali previsti. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con i propri strumenti di piano.
- c) Sui manufatti e fabbricati esistenti all'interno delle "aree di localizzazione interventi" sono consentiti, previo parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, opere di manutenzione, opere imposte dalle normative vigenti, opere su fabbricati tutelati dalle normative vigenti, trasformazioni di fabbricati definite dalle amministrazioni comunali a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata.

e) La rete idrografica minore "valliva" e di Bonifica

- Tutto il territorio comunale è ambito di riferimento per l'applicazione dell'art. 20 del PSAI "controllo degli apporti d'acqua"; a tal fine nelle zone di nuova edificazione, che verranno attuate con i POC, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, **che la realizzazione di interventi edilizi sia subordinata alla realizzazione di ~~alla dovranno essere realizzati~~ sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinati a parco o a verde compatto che non scolino direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche; sono inoltre escluse le superfici dei sistemi di raccolta a cielo aperto. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta.**
- Potranno essere promossi od incentivati sistemi di raccolta delle acque piovane anche nelle aree edificate. **E' stata approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna il 17/06/2014 con delibera n. 857 una modifica all'art. 20 delle norme del PSAI. Contestualmente sono state approvate le "Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura" richiamate dall'art. 20 medesimo.**
- **Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta delle acque piovane sono stabilite, anche nel caso di scarico indiretto nei corsi d'acqua o nei canali di bonifica, dall'Autorità idraulica competente (Servizi tecnici di bacino o Consorzi di bonifica) con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione e alla quale dovrà essere consentito il controllo**

funzionale nel tempo dei sistemi di raccolta. Il progetto dei sistemi di raccolta dovrà, salvo quanto diversamente disposto nel documento d'indirizzo di cui al punto precedente.

- Per i terreni agricoli l'adozione di sistemi di drenaggio che modifichino i regimi idraulici è subordinata all'attuazione di sistemi compensativi con un volume pari ad almeno 100 mc/ha di terreno drenato.
- La rete idrografica minore valliva e di Bonifica è rappresentata dalla rete scolante minore e dalla rete di Bonifica in pianura, di importanza strategica, non è normata né dal PTCP né dal PSAI, quindi si fa riferimento alle presenti norme.
- Il complesso dei bacini scolanti riferiti ai corsi d'acqua sopra definiti, costituisce nel suo insieme, l'ambito di riferimento per l'applicazione dell'art. 20 del PSAI ~~e dell'art. 5 del Piano Stralcio per il sistema idraulico "Navile Savona-Abbandonate",~~ ovvero del concetto "dell'invarianza idraulica" riferita agli ambiti di potenziale localizzazione dei nuovi insediamenti urbani.
- I corsi d'acqua facenti parte di tale ambito, necessitano di verifiche idrauliche sull'efficienza della rete per l'individuazione delle aree ad alta pericolosità di allagamento e l'individuazione del rischio esistente così come regolamentato dalla Direttiva per la sicurezza idraulica approvata dall'Autorità di Bacino il 28 aprile 2008.
- Tale Direttiva stabilisce che le aree che saranno definite nei Piani Consortili Intercomunali come inondabili per eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 50 anni o potenzialmente inondabili a meno che, in quest'ultimo caso, studi successivi non dimostrino che tali aree non sono inondabili per eventi di pioggia con i tempi di ritorno fino a 50 anni, potranno essere assoggettate alla normativa di cui al presente articolo, anche con eventuali modifiche ed integrazioni, senza che ciò comporti una procedura di Variante al PSC.
- Nei territori facenti parte dei sistemi idrografici di bonifica e fino all'approvazione dei Piani Consortili Intercomunali di cui al precedente punto, la previsione di interventi edilizi che possono incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente è sottoposta al parere, riguardante il pericolo d'inondazione delle aree oggetto degli interventi, del Consorzio della Bonifica Renana; nel caso in cui da tale parere risulti che le aree sono inondabili per eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 50 anni, esse potranno essere assoggettate alla normativa di cui al presente articolo, anche con eventuali modifiche ed integrazioni, senza che ciò comporti una procedura di Variante al PSC.

paragrafo 3): Codifica e individuazione del Sistema

Il Sistema Idrografico comprende i seguenti elementi riportati nella Tav. n. 2 - Carta Unica, codificati nelle coperture definitive nei seguenti layer:

- Alvei attivi e invasi	"PSC_IDRO_PL_ALVEO"
- Fasce di tutela fluviale:	"PSC_IDRO_PL_FTF"
- Fasce di pertinenza fluviale:	"PSC_IDRO_PL_FPF"
- Aree per la realizzazione di interventi Idraulici strutturali	"PSC_IDRO_PL_IDRO"

Quinto argomento di Variante

La quinta Variante riguarda la rettifica di un errore materiale sulla cartografia del PSC, Tav. 2.

La fascia di rispetto della strada Provinciale Centese nell'area nord del capoluogo, non è riportata correttamente in quanto si prolunga dietro alla prima cortina di edifici già inglobati nel perimetro del centro urbanizzato.

La modifica riporta tale fascia a fermarsi nell'ambito rurale, come si evince dagli stralci della Tav. 2, scala 1:10000, stato di fatto e Variante proposta, di seguito allegati.

Si ribadisce, per l'opportuna trasparenza del procedimento, che tale modifica non era stata portata in Conferenza di Pianificazione in quanto l'errore è stato rilevato successivamente, e quindi si è scelta questa strada per non iniziare un ulteriore procedimento, anche se nel caso specifico, di tipo semplificato (art. 32 bis della l.r. 20/2000 modificata ed integrata).

STATO DI FATTO - stralcio TAV 2- scala 1:10000

